

Le modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali

Audizione informale Commissione Giustizia Camera dei Deputati

7 febbraio 2024

Prof.ssa Avv. Antonella Massaro

Professoressa associata di diritto penale

Università degli Studi "Roma Tre"

antonella.massaro@uniroma3.it

Dalle proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone, recanti *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*, emergono almeno due linee di intervento. Da una parte, il chiaro obiettivo è quello di inasprire il trattamento sanzionatorio, innalzando i limiti edittali delle fattispecie codicistiche poste a tutela degli animali, a partire da quelle "principali" di uccisione (art. 544-*bis* c.p.) e di maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.). Dall'altra parte, si persegue un più ampio intento di razionalizzazione e, per certi versi, di ammodernamento dei reati contro gli animali contenuti nel codice penale.

1) Sul versante degli interventi relativi al **quantum di pena**, si tratta, ovviamente, di una scelta politica, che, in quanto tale, spetta alla discrezionalità del legislatore decidere se e come concretizzare. Il solo limite di carattere generale è rappresentato dai principi costituzionali di ragionevolezza e/o proporzionalità, che, lo dimostra anche la più recente giurisprudenza costituzionale, rappresentano uno strumento di controllo, anche piuttosto incisivo, sulle scelte legislative attinenti alla determinazione della pena.

Un innalzamento dei limiti edittali produrrebbe come effetto ulteriore quello di escludere, per queste fattispecie di reato, l'accesso a "istituti di favore" che, fin dal momento della loro introduzione, hanno conosciuto un significativo successo sul piano applicativo: il riferimento è, più esattamente, alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (artt. 168-*bis* ss. c.p.) e alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.).

Con riferimento alla **particolare tenuità del fatto**, sembrerebbe che la sua applicazione ai reati di uccisione e maltrattamento di animali rappresenti un falso problema o che, comunque, sarebbe indipendente da un intervento sul *quantum* di pena: il secondo comma dell'art. 131-*bis* c.p., in effetti, già esclude che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità «quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali».

Segnalo, tuttavia, che non è dato ravvisare una perfetta coincidenza linguistico-terminologica tra gli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., da una parte, e l'art. 131-*bis* c.p., dall'altra parte: le fattispecie incriminatrici, infatti, prevedono che il fatto sia commesso

«per crudeltà o senza necessità», mentre l'art. 131-*bis* c.p., come precisato, fa riferimento a soggetti che abbiano agito per motivi abietti o futili o *con* crudeltà (cfr. art. 61, nn. 1 e 4)¹.

Qualora volessero superarsi, per via legislativa, eventuali dubbi di tipo interpretativo, le soluzioni tecniche potrebbe essere (almeno) due. In primo luogo, si potrebbero uniformare la formulazione dell'art. 131-*bis* c.p. e quella delle singole fattispecie di reato: questa soluzione, però, mi sembra piuttosto complessa da realizzare, se non altro perché il linguaggio dell'art. 131-*bis* c.p. è allineato a quello delle circostanze aggravanti comuni previste dall'art. 131-*bis* c.p. La seconda strada, invece, potrebbe essere quella di eliminare il riferimento agli animali nel secondo comma, introducendo invece, nei commi successivi, il “nominativo” riferimento agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., al fine di escludere le fattispecie in questione, senza particolari incertezze, dall'ambito operativo della causa di non punibilità.

2) Il quadro di tutela codicistico è completato da altre fattispecie di reato, ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 544-*bis* ss. c.p.

A venire in considerazione è non solo l'art. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui, inserito tra i delitti contro il patrimonio), ma anche l'art. 727 c.p. (abbandono di animali, inserito tra le contravvenzioni di polizia).

La contravvenzione prevista dall'**art. 727 c.p.** risulta indubbiamente peculiare, tanto per la sua collocazione sistematica, che forse, rende più evanescente l'individuazione del bene giuridico tutelato nell'animale “in quanto tale”, quanto perché, almeno in certi casi, non sempre risulta agevole tracciare una sicura linea di confine tra il reato contravvenzionale e le fattispecie delittuose, a partire da quella di maltrattamento di animali. Non stupisce, dunque, che alcune delle proposte di legge in esame propongano la sua abrogazione.

Segnalo, tuttavia, alcuni profili di rilevanza dell'art. 727 c.p., che, lungi dal risultare relegato nel ruolo di “reato meno grave e meno rilevante”, ha svolto una funzione non trascurabile nel più ampio sistema di tutela penale degli animali.

Pare opportuno precisare, anzitutto, che l'art. 727 c.p., sotto la comune rubrica dell'abbandono di animali, prevede **due distinte fattispecie**: al primo comma si punisce l'**abbandono** di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, mentre al secondo comma si punisce la **detenzione** di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

¹ Cfr. Cass., Sez. III pen., 15 giugno 2023, n. 37847, la quale precisa che «crudeltà e assenza di necessità costituiscono requisiti strutturali della fattispecie di reato che riguardano, alternativamente, l'elemento soggettivo (l'aver agito “per crudeltà”, e non “con crudeltà”; si veda, al riguardo, il diverso tenore letterale dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.) e quello oggettivo (l'assenza di necessità); tali requisiti non devono necessariamente concorrere, ben potendo l'evento morte essere cagionato senza necessità ma senza crudeltà quanto con crudeltà ma con necessità (in quest'ultimo caso, la rilevanza penale del fatto deriva dall'inflizione all'animale di inutili e gratuite sofferenze».

Trattandosi di una contravvenzione, secondo i principi generali (art. 42, quarto comma c.p.), la stessa risulta punibile tanto a titolo di dolo quanto a **titolo di colpa**. Anche in riferimento alla condotta di abbandono di cui al primo comma dell'art. 727 c.p., sebbene secondo una certa opinione risulti strutturalmente compatibile solo con un rimprovero per dolo, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile una sua realizzazione colposa².

Se, quindi, si volesse procedere all'abrogazione dell'art. 727 c.p., ma si intendesse **preservare una responsabilità per colpa**, dovrebbe "recuperarsi" questo aspetto nell'ambito delle fattispecie delittuose.

Alcune proposte di legge propongono di inserire una norma, contenente l'espressa previsione della colpa, mediante un rinvio nominativo agli art. 544-*bis* e 544-*ter*, a loro volta riformulati rispetto alla versione attuale (l'art. 544-*ter* c.p., in particolare, conterrebbe un riferimento esplicito alla condotta di abbandono, attualmente prevista dall'art. 727 c.p., primo comma).

Credo che, da un punto di vista tecnico, se l'obiettivo è quello di "convertire" l'attuale contravvenzione in un delitto, sarebbe preferibile formulare una **fattispecie ad hoc per le ipotesi colpose**, attraverso una ridescrizione delle condotte penalmente rilevanti che, evitando un rinvio in blocco alle fattispecie dolose (anche perché alcune delle condotte descritte da queste ultime sarebbero incompatibili con una realizzazione colposa), riproduca, con eventuali miglioramenti, le condotte attualmente descritte dall'art. 727 c.p.

Segnalo anche, come possibile spunto di riflessione, che all'art. 727 c.p. non si applica **l'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale**, il quale prevede: «le disposizioni del titolo IX *bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX *bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

La portata derogatoria di questa norma rispetto all'operatività dei reati contro gli animali è stata ampiamente ridimensionata per via interpretativa: non si tratta, come chiarito la giurisprudenza, di una patente di "immunità", attribuita, *ratione materiae*, per il solo fatto di esercitare una delle attività cui fa riferimento l'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., ma di una "causa di non punibilità" che si applica se e nella misura in cui le attività in questione si svolgano secondo le modalità previste dalla normativa di settore³. Posto che, in ogni caso, l'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. rinvia alle disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, l'art. 727 c.p., contenuto nel successivo libro III, risulta sottratto all'ambito applicativo della norma in questione.

² Cass., Sez. III pen., 2 febbraio 2011, n. 18892.

³ Cass., Sez. III pen., 6 marzo 2012, n. 11606; Cass., Sez. III pen., 3 ottobre 2017, n. 10163; Cass., Sez. III pen., 14 dicembre 2018, n. 17691.

La riforma, come anticipato, potrebbe rappresentare l'occasione per un generale "svecchiamento" delle fattispecie poste a tutela degli animali, a partire dall'esplicito riconoscimento che l'**animale** non rappresenti il mero oggetto materiale della condotta, ma il **bene giuridico tutelato** dai reati in questione: tanto le indicazioni provenienti dalle fonti internazionali ed europee quanto gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di cassazione, in effetti, suggeriscono l'opportunità di "formalizzare" la progressiva transizione da una visione antropocentrica e da una tutela indiretta degli animali (reati contro il sentimento per gli animali) a una impostazione zoocentrica e a una tutela diretta (reati contro gli animali). Si tratterebbe, del resto, di una questione che, affrontata sul solo versante penalistico, lascerebbe irrisolto il nodo relativo alla titolarità di veri e propri diritti da parte dell'animale (concezione del c.d. *animal rightism*), il quale, ammessa e non concessa la sua praticabilità giuridica, si colloca su un piano diverso rispetto a quello del bene giuridico tutelato attraverso fattispecie di reato.

Come per ogni riforma che coinvolge la legislazione penale, specie quando dalla stessa possano derivare effetti "di sistema", l'auspicio (certamente banale e ovvio, ma mai scontato) è che la penna del legislatore sia ispirata e guidata da quei principi generali (proporzionalità, determinatezza, offensività, colpevolezza) che, in maniera "necessaria" e non derogabile, delineano il volto costituzionale dell'illecito penale.